

## LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI



**D**opo oltre un quarto di secolo dalla “Vassalli”, legge n. 117/1988, che ha introdotto la disciplina su “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati”, emanata dopo il plebiscito popolare referendario dell’8 novembre 1987, e appena in tempo per evitare la condanna dell’Italia con la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea per adeguare la normativa vigente a quella dell’Ue, è stata pubblicata in G.U. n. 52 del 4 marzo 2015 la legge n. 18 del 27 febbraio 2015 concernente “Disciplina della responsabilità civile dei magistrati”, in vigore dal 19 marzo 2015.

Si tratta di alcune modifiche alla Vassalli, che ampliano le possibilità di presentare ricorso per il cittadino che si ritiene danneggiato per il cattivo uso del potere giudiziario; viene inoltre abolito il “filtro” alla ammissibilità della domanda, consistente in controlli preliminari, prima sanciti con l’art. 5 della legge del 1988, ora abolito, filtro che aveva notevolmente ridotto i ricorsi dei cittadini contro gli errori commessi per colpa grave o dolo da magistrati

E’ confermato che la legge si applica a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l’attività giudiziaria (anche se in organi collegiali), indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria.

La responsabilità deriva da un

comportamento sanzionabile commesso dal magistrato, ma il medesimo ne risponde solo “indirettamente” (come prima) e quindi il risarcimento spettante al cittadino è a carico dello Stato, che successivamente può procedere nei confronti del magistrato con l’azione di rivalsa (al massimo per la metà dell’annualità dello stipendio, o dell’intero in caso di dolo, al netto delle trattenute fiscali). Invece il cittadino ha tre anni (e non più due) per presentare la domanda di risarcimento contro lo Stato per i danni patrimoniali subiti, ma anche per quelli non patrimoniali derivati da privazione della libertà personale (invece esclusi da risarcimento con la Vassalli, ved. caso Tortora). Non sono passibili di responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto (anche comunitarie) e quella di valutazione del fatto e delle prove, a meno che non ci sia dolo o colpa grave del magistrato.

Le fattispecie di colpa grave comprendono il travisamento

del fatto e delle prove (attività valutativa), ossia: grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; emissione di provvedimenti concernenti la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

La procedura per la presentazione dei ricorsi da parte dei cittadini è sostanzialmente la stessa previgente, ad eccezione, come detto, dell’esame sulla ammissibilità della domanda. Chi ha subito un danno in conseguenza di un atto costituente reato, commesso da un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato: l’azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio

anche nei confronti dello Stato (quale responsabile civile) sono regolati dalle norme ordinarie, ossia atto di citazione avanti al tribunale da notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il magistrato, il cui comportamento rileva in giudizio, non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento.

In ogni caso le disposizioni della legge sulla responsabilità civile dei magistrati non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

Per i cittadini meno abbienti (ossia coloro che hanno un reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata inferiore ad un certa cifra variabile ogni anno, ovvero che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi) con diritto all’azione civile finalizzata al risarcimento dei danni contro magistrati, sono previsti la gratuità del giudizio e il patrocinio a spese dello Stato.